

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Gianni Cattaneo
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Elisa Quadri Parravicini per statuire sul ricorso presentato il 28 febbraio 2023 da

A. e B.
(i ricorrenti)

contro

la **decisione 2 febbraio 2023 di C.**, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente la trasmissione del rapporto del 29 settembre 2022 allestito da D. al fine di verificare le modalità di gestione dei presunti casi di molestie sessuali e del clima di malessere in seno all'associazione E.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 19 aprile 2023 di C.;

preso atto della replica 3 maggio 2023 dei ricorrenti, nonché della duplica 22 maggio 2023 di C.;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti durante la seduta del 22 novembre 2024 e per circolazione tutti i membri della Commissione;

ritenuto che:

- A. Con istanza 23 dicembre 2022, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), A., _____ presso il giornale _____, ha chiesto a C., di trasmetterle copia dell'*Audit-Dossier E. redatto da D.*, ossia il rapporto del 29 settembre 2022 avente l'obiettivo di verificare le modalità di gestione dei presunti casi di molestie sessuali e del clima di malessere in seno all'associazione.
- B. A seguito della presa di posizione negativa del 12 gennaio 2023 di C., A. e B., quest'ultimo _____ presso il medesimo giornale, con scritto 19 gennaio 2023 hanno chiesto l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.
- C. Con decisione 2 febbraio 2023 C., non contestando il carattere di documento

ufficiale del rapporto richiesto, ne ha negato l'accesso a tutela di un interesse privato preponderante, nella misura in cui la consultazione violerebbe in maniera ingiustificata la sfera privata di terzi. Le persone che sono intervenute nel corso dell'indagine avrebbero reso delle testimonianze su aspetti intimi e sarebbero facilmente identificabili, sebbene il loro nominativo non figuri nella maggior parte dei casi nel rapporto. Inoltre, l'indagine sarebbe stata resa possibile grazie al fatto che le segnalazioni spontanee sono avvenute su base prettamente confidenziale. La trasmissione del rapporto violerebbe quindi il principio di confidenzialità e di riservatezza adottato nell'ambito dell'inchiesta. C. ha successivamente osservato che i contenuti del rapporto sarebbero oggetto di provvedimenti intimati a E. dai servizi cantonali, tutt'ora in fase di attuazione. Trattandosi di una procedura ancora in essere, una divulgazione del rapporto risulterebbe inopportuna. B. ha riconosciuto che la vicenda riveste un interesse pubblico, trattandosi, da un lato, di un ente sussidiato dal Cantone e, dall'altro, di molestie ai danni di persone che meritano una protezione accresciuta da parte dello Stato. Tuttavia l'interesse pubblico non sarebbe prevalente, difettando il presupposto del *particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico* ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a RLIT, già adeguatamente informato in ossequio al principio della proporzionalità. Il contenuto del rapporto sarebbe infatti già stato sufficientemente divulgato tramite il comunicato stampa del 16 dicembre 2022 e successive precisazioni del Consiglio di Stato rilasciate a seguito di alcune interrogazioni parlamentari, riportate anche dal giornale ____ in data 26 gennaio 2023, ciò che renderebbe la domanda di accesso priva d'oggetto. La tutela della sfera privata delle persone coinvolte sarebbe prevalente rispetto alla libertà d'opinione e d'informazione, rispettivamente alla libertà dei media. C., ritenendo che l'istante fosse il quotidiano ____, ne ha infine contestato la legittimazione attiva, essendo privo di personalità giuridica.

- D. Con il ricorso citato in ingresso, i ricorrenti postulano l'annullamento della predetta pronuncia e la concessione del documento richiesto in forma anonimizzata.

Gli insorgenti contestano avantutto la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva, ritenuto che la richiesta di accesso sarebbe stata da loro formulata in qualità di persone fisiche e non dal quotidiano. In seguito, vista la portata della procedura, chiedono che F. sia invitato ad esprimersi. Nel merito della decisione sostengono che l'autorità avrebbe applicato le eccezioni al diritto di accesso senza procedere alla necessaria ponderazione e in violazione del principio della proporzionalità. In particolare, i ricorrenti osservano che le vittime stesse avrebbero chiesto la pubblicazione del rapporto. Inoltre, contestando l'argomento della perturbazione dell'esecuzione di misure dell'autorità, rilevano che l'accesso ai documenti non può avvenire solo quando la questione è definitivamente conclusa, ritenuto poi che diversi provvedimenti sarebbero già stati adottati dall'autorità per risolvere le criticità emerse dal rapporto. I ricorrenti sostengono in seguito che vi sarebbe un interesse pubblico preponderante all'informazione ai sensi dell'art. 14 RLIT, visto che la pubblicazione del rapporto permetterebbe di fare chiarezza sulla questione e di dare il giusto peso alle vittime. Gli insorgenti rilevano che il documento potrebbe essere rilasciato in forma anonimizzata in rispetto del principio della proporzionalità. Infine i medesimi invocano il rispetto della libertà d'opinione e d'informazione e della libertà dei media, rilevando il ruolo fondamentale della stampa libera in una società democratica.

- E. C., con risposta 19 aprile 2023, postula la reiezione del gravame in quanto divenuto privo d'oggetto e si riconferma nella propria decisione. Sostiene che la restituzione orale del rapporto avvenuta durante l'assemblea straordinaria di E. del 25 marzo 2023, successiva all'inoltro del gravame e aperta anche ai giornalisti, nonché la successiva pubblicazione di una sintesi scritta sul sito internet di E. avrebbero reso privo d'oggetto il ricorso. L'autorità si riconferma nella censura relativa alla carenza di legittimazione attiva e si oppone alla richiesta contenuta nel ricorso di coinvolgere F. nella procedura in oggetto, ritenuto che quest'ultimo non sarebbe l'autorità responsabile ai sensi della LIT. L'autorità contesta integralmente le argomentazioni dei ricorrenti, sostenendo di aver correttamente proceduto ad una ponderazione degli interessi in gioco che esige in concreto la tutela della sfera privata e la garanzia del principio di confidenzialità che risulterebbero prevalenti rispetto all'interesse di ottenere il documento richiesto, considerate anche le informazioni già rilasciate al pubblico sul contenuto del rapporto. Ribadisce poi che la trasmissione del rapporto in forma anonimizzata non eviterebbe l'identificazione dei segnalanti, perlomeno in una cerchia allargata di persone vicino a E., invadendo così in maniera eccessiva la sfera intima degli stessi.
- F. Con replica 3 maggio 2023, rispettivamente duplica 22 maggio 2023, le parti si riconfermano nelle loro antitetiche posizioni.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere di A. e B., destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.
2. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100).
3. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, *disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato* (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza. La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, *La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato*, in *Rivista Ticinese di diritto* I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.
4. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto*. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), secondo cui, *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate ed indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di*

valore.

Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).

Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio LIT n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 8 LIT, n. 1.2; M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio LTras del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio LTras citato, pag. 1809).

5. Giusta l'art. 13 LIT, *la domanda d'accesso dev'essere presentata all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale da parte di soggetti non sottoposti alla legge* (cpv. 1) e non necessita di essere motivata (cpv. 2). Di conseguenza non può di principio essere pretesa la comprova di particolari interessi alla consultazione né l'indicazione del suo scopo (che può essere privato o commerciale, cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 404-405).
6. Giova preliminarmente esaminare la censura sollevata da C. relativamente alla carente legittimazione attiva dei richiedenti, rispettivamente la richiesta dei ricorrenti di coinvolgere anche F. nella procedura in esame.
 - 6.1. Secondo C. la domanda di accesso sarebbe stata formulata dal quotidiano _____, avendo i ricorrenti utilizzato la carta intestata e il timbro del quotidiano che, non avendo personalità giuridica, non avrebbe diritto di accesso ai sensi della LIT. La richiesta dovrebbe quindi essere rifiutata per carenza di legittimazione attiva.

Si prende atto che sul modulo della domanda di accesso a documenti ufficiali del 28 dicembre 2022 (doc. 1) la ricorrente ha indicato nello spazio riferito al richiedente, oltre al suo nominativo, anche _____ con apposizione del timbro del quotidiano accanto alla firma. I successivi scritti e allegati di causa risultano firmati da entrambi i ricorrenti con l'utilizzo della carta intestata del quotidiano. La scrivente Commissione non ritiene che l'utilizzo della carta intestata e del timbro del giornale significhino necessariamente che si sia inteso attribuire la qualità di richiedente al quotidiano medesimo. I ricorrenti non lo hanno del resto preteso ed hanno invece precisato – almeno in sede di ricorso – di aver agito come persone fisiche. Questo chiarimento risulta di per sé sufficiente ai fini del presente giudizio, ritenuto che l'eventuale utilizzo illecito della carta intestata o di qualsiasi riferimento a _____ esula dalle competenze di questa autorità.
 - 6.2. Nella fattispecie, nessun dubbio può sorgere sul carattere di documento ufficiale ex art. 8 cpv. 1 LIT del rapporto del 29 settembre 2022 allestito da D. a seguito del mandato di inchiesta indipendente commissionatole da C., al fine di verificare le modalità di gestione dei presunti casi di molestie sessuali e del clima di malessere in seno a E., associazione che svolge una serie di servizi riconosciuti e finanziati dal Cantone. Il rapporto di partenariato si basa sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz; RL 873.100) e sulla Legge

sull'assistenza e cura a domicilio (LACD; RL 872.100), i cui regolamenti di applicazione conferiscono a C. le competenze per la stipula dei contratti di prestazione e per la concessione di determinati finanziamenti. Di conseguenza, considerato che C. è la mandante e destinataria del documento nell'ambito delle citate competenze e quindi l'autorità responsabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LIT, la richiesta dei ricorrenti di coinvolgere anche F. nella procedura in esame non può trovare accoglimento.

7. In concreto C. ha negato l'accesso ai documenti *in primo luogo al fine di tutelare la sfera privata di tutti coloro che sono intervenuti spontaneamente (socie/soci, volontarie/volontari, dipendenti, ex membri di comitato appartenenti a E.) nel corso dell'indagine e che hanno reso delle testimonianze su aspetti intimi della persona, manifestando in taluni casi vergogna e imbarazzo per quanto subito* (cfr. decisione impugnata, punto 5.1).
- 7.1. Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT dispone che il diritto all'accesso è negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. L'art. 14 cpv. 2 RLIT precisa che l'interesse pubblico alla trasparenza prevale quando: *la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi* (lett. a); *la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica* (lett. b); *la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli* (lett. c).
- 7.2. La definizione e delimitazione del concetto di sfera privata si deduce dagli art. 13 della Cost. (protezione della sfera privata) e 28 del Codice civile (CC, RS 210) (protezione della personalità contro lesioni illecite) oltre che dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e dalla relativa giurisprudenza (Marcello Baggi/Bertil Cottier, op. cit, p. 400 e segg.; Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 7.2.; Messaggio LTras citato, pag. 1828).
- 7.2.1. Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/ MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, III ed., Berna 2013, n. 382). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni che la concernono deve poter decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali.

- 7.2.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa, il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve poter stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale (REGINA E. AEBI-MÜLLER, in: PETER BREITSCHMID/ALEXANDRA JUNGO [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht - Partnerschaftsgesetz, III ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 23 ad art. 28 CC).
- 7.3. L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio LIT citato, n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (Messaggio LIT citato, n. 4 ad art. 12).
- 7.4. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LPDP, nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b). L'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT. Il secondo requisito richiede una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'accesso ai documenti ufficiali e gli interessi - principalmente - privati alla protezione dei dati personali in essi contenuti (DTF 144 91, consid. 4.4.).
- 7.5. Nell'ambito della valutazione di questi interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340, consid. 4.4). Che del diritto all'autodeterminazione informativa e della tutela della sfera privata debba essere tenuto conto nell'ambito dell'art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP è altresì già deducibile sia dallo scopo della legge sulla protezione dei dati personali (art. 1 LPDP) sia dall'art. 13 Cost. (cfr. pure art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI).
- 7.6. All'interesse privato alla protezione della sfera privata deve essere contrapposto quello pubblico all'accesso ai documenti ufficiali (art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP, art. 10 cpv. 1 lett. e LIT). Si tratta in primo luogo dell'interesse alla trasparenza dell'attività dell'amministrazione: il principio della pubblicità serve al raggiungimento di questo scopo e deve favorire la fiducia del cittadino

nelle istituzioni e nel loro funzionamento. Costituisce inoltre un presupposto essenziale per una partecipazione democratica al processo decisionale politico e per un controllo efficace delle autorità statali (DTF 142 II 340, consid. 4.5). Ulteriori criteri per la ponderazione degli interessi all'informazione del pubblico sono disciplinati all'art. 14 cpv. 2 RLIT (cfr. *supra*, consid. in diritto 7.1).

- 7.7. L'autorità deve sempre tener conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego di accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.
- 7.8. Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (cfr. DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubblicazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).
8. La richiesta di accesso in esame concerne un rapporto allestito per accertare tutti i possibili casi di molestie sessuali e mobbing o altri comportamenti lesivi della personalità subiti da dipendenti, soci e utenti, nonché per accertare se il Comitato o la Direzione dell'associazione fossero a conoscenza di simili casi e come li abbiano gestiti. Trattasi incontestabilmente di un documento contenente dati personali, ed in particolare informazioni relative alla sfera intima delle persone coinvolte nell'inchiesta, che, per loro natura, sono meritevoli di particolare protezione.
- 8.1. Ora, riassumendo quanto esposto in precedenza, l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT non si applica se il terzo ha dato il suo consenso alla richiesta e nemmeno, nel rispetto del principio di proporzionalità, se la lesione può essere evitata rendendo anonimi i dati personali (art. 12 cpv. 1 LIT) o se possono essere posti condizioni o oneri alla consultazione del documento ufficiale (art. 11 cpv. 3 LIT). Infine, l'accesso non può essere negato se, in via del tutto eccezionale, sussiste un interesse pubblico preponderante alla trasparenza (art. 14 cpv. 2 RLIT).
- 8.2. Nella sintesi del rapporto finale i legali incaricati hanno precisato la procedura seguita nell'inchiesta, che prevedeva, in una prima fase, la raccolta delle segnalazioni in forma confidenziale e la stesura di un rapporto finale e, in un'eventuale seconda fase avviata solo su richiesta del segnalante, l'indagine interna sul singolo caso senza confidenzialità. Nessuna delle persone segnalanti ha deciso di procedere con la seconda fase. Inoltre, su richiesta delle persone ascoltate in veste di segnalanti o testimoni, il loro nominativo ed il loro ruolo sono stati mantenuti confidenziali, anche nel rapporto, salvo pochi

casi in cui la persona interessata ha autorizzato gli incaricati diversamente. Il rapporto risulta quindi già privo, di principio, del nominativo e del ruolo delle persone coinvolte. Tuttavia, *l'anonimizzazione deve essere effettiva, deve impedire l'identificazione diretta o indiretta della persona* (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit, p. 382 n. 32). Come rilevato da C., l'identificazione delle persone coinvolte, che, come visto, hanno fatto preciso affidamento sul principio della confidenzialità della procedura, potrebbe aver luogo anche sulla base di altre informazioni contenute nelle testimonianze (indicazioni temporali e di luogo o descrizione di contesti specifici), perlomeno nella cerchia di persone vicine all'associazione. Ne discende che una completa anonimizzazione del documento, nel senso di un'impossibilità di identificazione delle persone coinvolte, risulta inattuabile e che, in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 LIT, la fattispecie dev'essere quindi esaminata alla luce dell'art. 11 cpv. 2 LPDP, con particolare riferimento all'esame della sussistenza di un interesse pubblico preponderante alla trasparenza.

- 8.3. Nell'ambito della ponderazione degli interessi C., pur riconoscendo l'esistenza di un interesse pubblico all'informazione, non lo ha ritenuto prevalente rispetto alla necessità di tutelare la sfera privata delle persone coinvolte. In particolare, in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 lett. a RLIT, l'autorità non ha ammesso il presupposto del *particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico*, ritenuto che quest'ultimo sarebbe già stato sufficientemente informato tramite il comunicato stampa del 16 dicembre 2022 di F., le successive risposte a interrogazioni parlamentari, ma soprattutto mediante la restituzione orale del 25 marzo 2023 da parte degli avvocati incaricati dell'inchiesta e la pubblicazione della sintesi scritta del rapporto sul sito internet dell'associazione.
- 8.4. Come detto, il documento oggetto della domanda di accesso contiene, fra l'altro, informazioni relative alla sfera intima delle persone coinvolte nell'inchiesta. Tali dati personali sono considerati per legge meritevoli di particolare protezione (art. 4 cpv. 2 LPDP). La loro comunicazione può essere accordata soltanto in presenza di un *interesse pubblico significativamente importante e assolutamente rilevante* (Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 7.5). L'art. 14 cpv. 2 RLIT prevede tre condizioni – non cumulative – in cui l'interesse pubblico alla trasparenza può prevalere rispetto all'interesse privato. È evidente che nel caso concreto l'unica situazione che potrebbe entrare in linea di conto è quella descritta alla lett. a. I ricorrenti, sostenendo che l'interesse pubblico prevarrebbe anche in applicazione degli artt. 14 cpv. 2 lett. b e c RLIT – poiché, semplicemente, *si darebbe finalmente il giusto peso alle vittime* – fanno totale astrazione del senso e della portata di tali disposizioni. Non si comprende infatti in che misura la pubblicazione del documento servirebbe a tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica, né tantomeno si intravede l'esistenza di un rapporto di diritto o di fatto tra l'autorità e la persona la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, da cui quest'ultima ricaverebbe vantaggi considerevoli. Relativamente all'art. 14 cpv. 2 lett. a RLIT, si conviene con l'autorità che il bisogno di informazione da parte del pubblico non possa definirsi *urgente*, a seguito della già avvenuta condivisione del contenuto del rapporto tramite i canali sopradescritti ed in particolare tramite la restituzione orale del rapporto e la sintesi scritta pubblicata dall'associazione. L'informazione del pubblico risulta essere stata adeguata, visto anche l'obiettivo primario perseguito dall'inchiesta, ossia quello di indagare sulla gestione da parte degli organi

dell'associazione dei presunti casi di molestie e mobbing, più che di accertare l'esistenza degli stessi, ritenuti i limiti dei poteri inquisitori dei legali incaricati. Data anche la particolare natura dei dati personali suscettibili di essere lesi dalla divulgazione del documento, non si ravvisa un interesse pubblico preponderante che giustificerebbe l'accoglimento della richiesta. L'ammissione dell'eccezione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT preclude di conseguenza la facoltà di avvalersi della libertà d'opinione e di informazione, rispettivamente della libertà dei media. Per i motivi suesposti l'interesse alla tutela della sfera privata risulta prevalente.

9. C. ha negato l'accesso al documento anche in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. g LIT. Quando un terzo - e non un'autorità ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 o un'autorità federale o un'autorità di un altro Cantone - comunica un'informazione liberamente, e cioè senza averne l'obbligo legale o contrattuale, con l'assicurazione del mantenimento del segreto da parte dell'amministrazione, l'accesso al documento che contiene tale informazione può essere negato: le due condizioni previste dalla norma sono cumulative, ritenuto altresì che la garanzia del segreto deve per principio essere richiesta esplicitamente ed altrettanto esplicitamente accordata (Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 9). In concreto la procedura d'inchiesta si è svolta sulla base di segnalazioni rese spontaneamente e garantendo il principio della confidenzialità. Come visto, la pubblicazione del rapporto potrebbe comportare l'identificazione delle persone coinvolte, venendo meno la garanzia di segretezza. Anche per questo motivo l'accesso al documento va negato.
10. Infine, secondo l'autorità, la divulgazione del rapporto potrebbe compromettere l'esecuzione di misure di varia natura che i servizi cantonali hanno intimato all'associazione. Viene quindi sollevata l'eccezione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LIT. Questa norma - per non vanificare il principio del diritto di accesso - dev'essere applicata con prudenza ed in particolare quando la divulgazione preventiva di determinate informazioni potrebbe compromettere l'efficacia ed il successo di queste misure: si pensi ad esempio alle inchieste, alle ispezioni e alle misure di sorveglianza nel campo fiscale o doganale o nel settore sanitario (Messaggio LIT citato, ad art. 10 LIT, n. 4). La riuscita della misura concreta dell'autorità deve specificatamente dipendere dalla segretezza del documento ufficiale, indicante ad esempio fonti o metodi d'azione (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit, p. 398). In concreto la giustificazione dell'autorità appare piuttosto generica e di difficile verifica da parte della scrivente Commissione. Ad ogni modo, alla luce di quanto precede, tale eccezione non risulta determinante nella valutazione del caso concreto.
11. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Di conseguenza, la decisione 2 febbraio 2023 di C. è confermata. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti. Essa viene commisurata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria della parte (art. 47 LPAm).

per i quali motivi,

richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **respinto**.
2. La tassa di giudizio di fr. 500.- (cinquecento) è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAm.
4. Alla crescita in giudicato della decisione la documentazione trasmessa da C. verrà retrocessa.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Elisa Quadri Parravicini

Intimazione a:

ricorrenti;
C.